

**COMPETENZA: Igiene e sanità - Tutela della igiene e salute pubblica e privata - Diffida nei confronti di una società a rimuovere le coperture in amianto di un capannone - Nel caso in cui sia stata sottoscritta dal Sindaco - Illegittimità, per difetto di competenza - Fattispecie.**

**Tar Toscana - Firenze, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 140**

*“[...] Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto sotto il profilo dell’incompetenza del sindaco ad adottare il provvedimento in oggetto.*

*Infatti, l’atto impugnato costituisce, in base alle stesse espressioni letterali in esso contenute, una diffida motivata a provvedere all’esecuzione di un “cronoprogramma” di interventi di sostituzione di coperture contenenti amianto, con l’avvertimento che l’inosservanza delle prescrizioni nei termini disposti “comporterà l’emanazione di ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel caso di successiva inottemperanza le seguenti conseguenze: denuncia all’autorità giudiziaria...esecuzione in danno...”.*

*Per cui è evidente che l’atto adottato dal sindaco [...] non è esso stesso un’ordinanza contingibile e urgente bensì un atto a questa prodromico, tuttavia estraneo al paradigma del potere sindacale disciplinato dagli artt. 50 e 54 del T.U. enti locali; e d’altro canto, la natura stessa di diffida di tale atto e l’assegnazione di un ampio arco temporale (da uno a tre anni) per adempiere alle varie prescrizioni, sconfesserebbero l’esistenza di una situazione di pericolo imminente per l’incolumità pubblica non altrimenti fronteggiabile, che dovrebbe costituire il presupposto per l’esercizio del potere straordinario di ordinanza del sindaco.*

*Per cui, non avendo l’amministrazione comunale esercitato un potere “extra ordinem”, pur in mancanza di univoche indicazioni circa la legge applicata e il potere esercitato, sicuramente l’atto impugnato non poteva essere emanato in via eccezionale dal sindaco, bensì doveva essere adottato, come tutti gli altri provvedimenti amministrativi, da un organo dirigenziale [...]”.*

#### FATTO e DIRITTO

La ricorrente, società ICLA Materie Plastiche s.r.l., proprietaria di uno stabilimento industriale posto in San Miniato, loc. Ponte a Egola, dove viene svolta, da parte della società M3 s.r.l. in qualità di affittuaria, l’attività di lavorazione e produzione di materie plastiche, impugna il provvedimento del Sindaco di San Miniato del 22 novembre 2017, prot. n. 33101, con il quale la stessa è stata diffidata a provvedere, entro termini prestabiliti e differenziati a seconda degli interventi, all’esecuzione di opere di bonifica dall’amianto delle coperture dei capannoni dello stabilimento.

A fondamento del gravame la ricorrente ha posto sei motivi di ricorso.

Con il primo motivo la stessa, qualificando l'atto come ordinanza adottata dal Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, ha dedotto la mancanza dei presupposti di contingibilità e urgenza, ovvero la mancanza di una situazione concreta di rischio per la pubblica incolumità.

Con il secondo motivo la società ICLA ha dedotto l'incompetenza del Sindaco ad adottare atti in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto, avendo il legislatore, con la legge n. 257 del 1992, dettato una normativa specifica in materia, attribuendo alle Regioni la competenza a disporre la rimozione dei materiali contenenti amianto (ex art. 12, comma 3, legge cit.).

Con il terzo motivo si è invece evidenziato come la Regione Toscana avesse adottato nel 1997 un piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto, posto a fondamento dell'ordinanza ma che avrebbe tuttavia esaurito i suoi effetti, mentre il nuovo piano non era stato ancora adottato al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato.

Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato il vizio di eccesso di potere sotto vari profili, nonché la violazione del giusto procedimento e la mancanza di ogni effettivo contraddittorio. In particolare, e fra l'altro, ha censurato il mancato coinvolgimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT) che costituirebbe l'organismo tecnico di riferimento in materia di amianto.

Infine, con gli ultimi due motivi di ricorso la società ICLA ha evidenziato la presunta contraddittorietà esistente fra la nuova previsione urbanistica comunale che prevedeva la cessazione dell'attività industriale e la delocalizzazione in altro Comune del complesso produttivo in questione, con conseguente necessario abbattimento dello stesso, e l'ordine di effettuazione di importanti e costosi lavori di sostituzione delle coperture contenenti amianto, qualificabili come di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia.

Il Comune di San Miniato, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

In vista dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, premettendo di aver ancora interesse al ricorso seppure avesse nel frattempo provveduto ad eseguire buona parte degli interventi oggetto di diffida, sostituendo o, in alcuni casi, semplicemente rimuovendo le coperture contenenti amianto; ed osservando che la previsione urbanistica di delocalizzazione dell'impianto, impugnata con ricorso a questo T.A.R. dalla società affittuaria, era stata annullata con sentenza della terza Sezione n. 1436 del 5 gennaio 2018, passata in giudicato.

All'udienza del 2 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base degli scritti, come richiesto dal difensore della ricorrente.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto sotto il profilo dell'incompetenza del sindaco ad adottare il provvedimento in oggetto.

Infatti, l'atto impugnato costituisce, in base alle stesse espressioni letterali in esso contenute, una diffida motivata a provvedere all'esecuzione di un "cronoprogramma" di interventi di sostituzione di coperture contenenti amianto, con l'avvertimento che l'inosservanza delle prescrizioni nei termini disposti *"comporterà l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel caso di successiva inottemperanza le seguenti conseguenze: denuncia all'autorità giudiziaria...esecuzione in danno..."*.

Per cui è evidente che l'atto adottato dal sindaco di San Miniato non è esso stesso un'ordinanza contingibile e urgente bensì un atto a questa prodromico, tuttavia estraneo al paradigma del potere sindacale disciplinato dagli artt. 50 e 54 del T.U. enti locali; e d'altro canto, la natura stessa di diffida di tale atto e l'assegnazione di un ampio arco temporale (da uno a tre anni) per adempiere alle varie prescrizioni, sconfesserebbero l'esistenza di una situazione di pericolo imminente per l'incolumità pubblica non altrimenti fronteggiabile, che dovrebbe costituire il presupposto per l'esercizio del potere straordinario di ordinanza del sindaco.

Per cui, non avendo l'amministrazione comunale esercitato un potere *"extra ordinem"*, pur in mancanza di univoche indicazioni circa la legge applicata e il potere esercitato, sicuramente l'atto impugnato non poteva essere emanato in via eccezionale dal sindaco, bensì doveva essere adottato, come tutti gli altri provvedimenti amministrativi, da un organo dirigenziale.

Il ricorso deve dunque essere accolto per tale decisivo e assorbente vizio d'incompetenza.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di San Miniato, in persona del Sindaco *pro tempore*, a rimborsare le spese di lite alla ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

**IL SEGRETARIO**